

Associazione PRIMO ASCOLTO ALZHEIMER ODV
Via Innocenzo XI, n. 3
24128 Bergamo (BG)
Codice Fiscale 95154730162

Verbale di Assemblea Ordinaria Soci del 29 maggio 2021

Il giorno 29/05/2021, alle ore 17,00, si è riunita tramite piattaforma digitale in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Associazione "PRIMO ASCOLTO ALZHEIMER ODV", per deliberare sui seguenti punti all'Ordine del Giorno:

- 1) Modifiche allo Statuto per l'adeguamento alle disposizioni del "Codice del Terzo settore", Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e conseguente variazione della ragione sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

E' chiamato a presiedere la riunione il Presidente, Nazzareno Leone; funge da segretario verbalizzante Giovanna Loda.

Il Presidente, rilevata la regolare convocazione dell'Assemblea a norma di Statuto e constatata la presenza del numero legale dei soci, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

1) Modifiche allo Statuto per l'adeguamento alle disposizioni del "Codice del Terzo settore", Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e conseguente variazione della ragione sociale

Con riferimento al primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente informa rispetto alle motivazioni che hanno richiesto la convocazione di un'Assemblea e sulla necessità adeguare lo Statuto sociale alle disposizioni normative vigenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n.117), con specifico riferimento alle disposizioni dell'art. 101 Dlsg 117/2017 (così come modificato dall'art. 32 del DLgs 105/2018).

Si procede alla lettura del testo dello Statuto contenente gli adeguamenti di legge, evidenziando le differenze rispetto alla versione vigente.

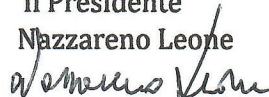
Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa delibera di approvazione, ponendo in votazione, in forma palese e per alzata di mano, lo Statuto nella sua integrità.

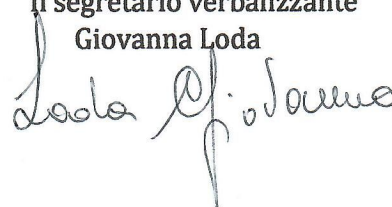
L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare, senza riserve, il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

Contestualmente l'Assemblea approva la variazione della denominazione, integrandola con l'acronimo di ODV (Organizzazione Di Volontariato), divenendo quindi "PRIMO ASCOLTO ALZHEIMER ODV". Tale ragione sociale verrà indicata, secondo quanto previsto dal D.lgs 117/2017, negli atti dell'Associazione, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Il Presidente viene inoltre incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, esente da imposte di bollo e di registro ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 82 del D.Lgs 117/2017.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18,00.

Il Presidente
Nazzareno Leone


Il segretario verbalizzante
Giovanna Loda




**AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI BERGAMO 2**

Registrato a Bergamo

il 10/06/2021
al n. 4369 Serie 3
con € ES EN 6 Serie 3
con € _____

CASTRONOVO
(Giuseppe Salvatore **CASTRONOVO**)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Francesco SAUTARIELLO

(REGISTRATO DA CASTRONOVO)

STATUTO Associazione di Volontariato
"PRIMO ASCOLTO ALZHEIMER O.D.V."

Art.1 - Costituzione, sede, durata

1.1 È costituita nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Organizzazione di Volontariato denominata

"PRIMO ASCOLTO ALZHEIMER O.D.V."

che in seguito sarà denominata associazione, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

1.2 L'associazione ha sede in Bergamo, via Innocenzo XI, n.3.

L'Organo di Amministrazione, con sua delibera, potrà trasferire la sede nell'ambito della provincia e potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo ritenga opportuno ai fini di una migliore organizzazione dell'attività sul territorio. Il trasferimento della sede non comporta la variazione dello Statuto.

1.3 La durata è illimitata.

Art.2 - Scopi

2.1 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare si occupa di assistenza sociale e socio sanitaria e tutela dei diritti civili.

Art.3 – Attività

3.1 L'associazione svolge in via esclusiva o principale l'attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;



PRIMO ASCOLTO ALZHEIMER O.D.V.

Tel.: 3466670099 - C.F. 95154730162

Sede : Via Innocenzo XI, 3 - 24128 Bergamo

Sito: www.alzheimer-onlus.org Email : info@alzheimer-onlus.org

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3.2 L'associazione per la realizzazione delle suddette finalità propone le seguenti azioni e interventi:

- Svolgere attività di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza socio-sanitaria a favore di soggetti affetti da malattia di Alzheimer e patologie affini;
- Assistere e sostenere i malati di Alzheimer e i loro familiari nei rapporti con i presidi sanitari e gli enti pubblici indirizzandoli ad un uso proprio dei servizi;
- Tutelare i diritti del malato e dei suoi famigliari per ottenere una migliore politica pubblica e una migliore legislazione;
- Informare e sensibilizzare l'opinione pubblica e tutte le figure professionalmente coinvolte nella malattia di Alzheimer riguardo la sua rilevanza sociale e le sue problematiche;
- Sostenere progetti di ricerca scientifica e sociale sulla malattia di Alzheimer e malattie correlate;
- Realizzare un "punto ascolto Alzheimer" che diventi il punto di riferimento per i famigliari e di raccordo con la rete dei servizi;
- Offrire tramite questo punto Alzheimer alle famiglie la possibilità di parlare dei problemi vissuti quotidianamente, superando l'isolamento che si è venuto a creare a causa della malattia.

3.3 L'Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 6, d.lgs. 117/2017 a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

3.4 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

3.5 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art.4 - Soci

4.1 Sono soci dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e lo



PRIMO ASCOLTO ALZHEIMER O.D.V.

Tel.: 3466670099 - C.F. 95154730162

Sede : Via Innocenzo XI, 3 - 24128 Bergamo

Sito: www.alzheimer-onlus.org Email : info@alzheimer-onlus.org

statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dall'Organo di Amministrazione (ordinari). Possono essere soci tutti coloro che condividono e perseguono gli scopi dell'associazione riportati nel presente statuto.

4.1.1 L'Organo di Amministrazione può inoltre nominare soci benemeriti persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'associazione o soci onorari persone che per il loro rilievo culturale e/o scientifico possono contribuire a realizzare le finalità associative. Possono essere previste anche figure di "sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'associazione, ma non partecipano in alcun modo alla attività della stessa, non hanno obbligo di associarsi e pagare la quota associativa e non hanno quindi diritti e doveri dei soci;

L'Organo di Amministrazione può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

4.2 Ciascun socio maggiore di età ha diritto di voto. Ciascun socio può rappresentare, a mezzo delega un socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

4.3 Il numero degli aderenti è illimitato.

4.4 I criteri di ammissione e di esclusione dei soci sono così definiti:

- nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'associazione.
- l'ammissione decorre dalla data di delibera dell'Organo di Amministrazione, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'associazione.

I soci cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

4.5 L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dall'Organo di Amministrazione e comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio Arbitrale, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art.5 - Diritti e doveri dei soci

5.1 Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

5.2 I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. È annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

5.3 Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega ad un socio (non è ammessa più di una delega per ogni socio);
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

5.4 Gli aderenti sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

5.5 Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dall'Organo di Amministrazione e approvati dall'Assemblea.

5.6 Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art.6 - Patrimonio ed Entrate

6.1 Il patrimonio sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione ed è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- eventuali fondi di riserva;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

6.2 Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- le quote associative;
- contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore.

6.3 Ai sensi degli artt. 13 e 87, d.lgs.117/2017, l'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione. L'Associazione è tenuta a redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri,

dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Art.7 - Organi sociali dell'Associazione

7.1 Organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- L'Organo di Amministrazione;
- Il Presidente.
- Il Segretario
- Il Tesoriere

Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e di garanzia:

- Organo di Controllo e di Revisione Legale. Quest'organo deve essere costituito obbligatoriamente qualora vengano superate le soglie di cui agli artt. 30 e 31, d.lgs. 117/2017;
- Il Collegio Arbitrale.

7.2 Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.

Art.8 - Assemblea dei soci

8.1 L'Assemblea è costituita da tutti i soci all'associazione. L'Assemblea è convocata dall'Organo di Amministrazione ed è di regola presieduta dal Presidente dell'associazione. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione. La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti dell'Organo di Amministrazione o di un decimo dei soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

8.2 L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;

- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dall'Organo di Amministrazione.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti dell'Organo di Amministrazione;
- eleggere i componenti del Collegio Arbitrale (se previsto);
- eleggere i componenti dell'Organo di Controllo e Revisione Legale (se previsto);
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dall'Organo di Amministrazione;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa.

8.3 Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

8.4 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

8.5 L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno quindici giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

8.6 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in propria o per delega. La seconda convocazione non può aver luogo stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.7 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richiesti le maggioranze indicate nell'art. 17.

8.8 L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo

simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art. 9 – L'Organo di Amministrazione

9.1 L'Organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei soci tra i propri associati ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

9.2 L'Organo di Amministrazione nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente.

9.3 L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

9.4 Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

9.5 Compete all'Organo di Amministrazione:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;

- nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra i non aderenti;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- deliberare il trasferimento della sede nell'ambito della provincia di Bergamo e potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali.

9.6 Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/17, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e la seguente approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

9.7 Le eventuali sostituzioni di componenti dell'Organo di Amministrazione effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

9.8 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.10 - Presidente

10.1 Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione tra i componenti a maggioranze dei voti.

10.2 Il Presidente:

- dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
- ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- presiede le riunioni dell'Assemblea, dell'Organo di Amministrazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

10.3 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca l'Organo di Amministrazione per l'approvazione della relativa delibera.

10.4 Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art.11 - Il Segretario e Tesoriere

11.1 Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, ove non nominato, sostituisce il tesoriere nel provvedere: alle spese da pagarsi su mandato dell'Organo di Amministrazione, alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, compie le mansioni delegate dal Presidente.

11.2 Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- predispone gli schemi del bilancio preventivo e consuntivo che sottopone all'Organo di Amministrazione;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla ordinaria amministrazione della Associazione in conformità alle disposizioni del Presidente;

- coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle disposizioni di ordinaria amministrazione ed ha procura di gestire i beni dell'Associazione in conformità alle disposizioni del Presidente.

Art 12 – Organo di Controllo e di Revisione Legale

12.1 L'Assemblea può eleggere un Organo di Controllo e di Revisione Legale costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti dell'Organo effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

L'Organo:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

Art.13 - Collegio Arbitrale

13.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio Arbitrale costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di

componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

13.2 Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo, qualora non venga costituito il Collegio Arbitrale, sono rimesse all'Assemblea dei soci.

13.3 L'associazione o gli associati possono proporre ricorso all'Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

13.4 L'Assemblea decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.

13.5 La decisione dell'Assemblea è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.

Art.14 - Bilancio

14.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

14.2 Ogni anno deve essere redatto, a cura dell'Organo di Amministrazione:

- a) il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea soci entro il 31 dicembre e qualora ciò non fosse possibile, dovrà essere approvato unitamente al bilancio consuntivo;
- b) il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

I bilanci vengono depositati presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato

I bilanci devono essere portati a conoscenza dell'Organo di Controllo e di Revisione Legale, se previsto, almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.

14.3 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

14.4 È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Art.15 – Libri sociali obbligatori

15.1 L'associazione deve tenere i libri sociali di cui all'art. 15 del D.lgs. 117/2017:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo (qualora previsto);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono qualora previsti.

15.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera dell'Organo di Amministrazione.

Art.16 – Volontari

16.1 I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

16.2 L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

16.3 L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

16.4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

16.5 Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

16.6 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art.17- Revoca del Presidente e dell'Organo di Amministrazione

17.1 Le proposte di revoca del Presidente e dell'Organo di Amministrazione, possono essere presentate all'assemblea, almeno da un terzo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.18 - Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'associazione

18.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi a da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

18.2 Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dall'Organo di Amministrazione e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti.

18.3 I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 9 del d.lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art.19 - Norme di rinvio

19.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al d.lgs. 117/2017, alla legislazione regionale sul volontariato e alle loro eventuali variazioni.